



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

Ordinanza n. 8/2022 - Prot n. 1229 del 11.03.2022

**ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER INTERVENTI DI
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI DA
SABATO 12 A LUNEDI 14 P.V. E SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI
MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO FINO A MERCOLEDI 16 DEL CORRENTE
MESE DI MARZO**

IL SINDACO

Premesso che:

- nell'ultima settimana, tra la popolazione scolastica di questo comune, è stato registrato un progressivo quanto anomalo incremento dei casi di positività al Covid-19;
- che la stragrande maggioranza dei cittadini attualmente positivi è composta da alunni della locale scuola elementare e media e dei rispettivi genitori, cosa che porta a ritenere che nell'ambito scolastico sia in atto un focolaio di contagio in rapida evoluzione;

Ritenuto necessario procedere ad un intervento sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici al fine di prevenire la diffusione del contagio e contrastare l'espansione del focolaio di contagio in atto in modo da consentire il prosieguo in sicurezza delle attività scolastica;

Ritenuto doveroso intervenire precauzionalmente su tutte le attività extrascolastiche al fine limitare le occasioni di contatto, anche fortuito, e di prolungata permanenza in ambienti chiusi o in cui si è necessariamente privi di dispositivi di sicurezza individuali quali si determinano nella mensa o sugli scuolabus e di conseguenza al fine di contenere la diffusione del contagio all'interno dei servizi coinvolti e le inevitabili ripercussioni sul resto della comunità;

Sentito, per le vie brevi, il competente ufficio dell'A.S.L.;

Acquisita la disponibilità dell'azienda interessata ad effettuare il suddetto intervento di sanificazione straordinaria **esclusivamente** in data 12, 13 e 14 del corrente mese di marzo;

Visto l'art.50 D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di

eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme sopra richiamate;

Ritenuto:

che l'art. 1 comma 1 del DL 111/2021, laddove dispone che "Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e da considerarsi riferito esclusivamente alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19;

che, coerentemente con quanto innanzi, le limitazioni poste ai sindaci dal comma 4 di detto articolo sono da considerarsi riferite esclusivamente alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5, comma 5, del TUEL in materia di emergenze sanitarie, risultando irragionevole e non costituzionalmente orientata una interpretazione che reputerà preclusa ai sindaci ogni potere di ordinanza previsto dagli artt. nn. 50 e 54 del TUEL;

Visto l'art. 54 del TUEL secondo il quale "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e limitare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Visti:

- l'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Precisato che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma, anzi, queste sono volte a realizzare le condizioni per la piena attuazione delle stesse;

per tutto quanto fin qui esposto ed a tutela della salute pubblica, con la presente

ORDINA

1. la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in esso ubicate **dal 12.03.2022 al 14.03.2022**, al fine di consentire l'intervento di sanificazione straordinaria del plesso scolastico sito alla via L. Settembrini di questo comune,
2. la sospensione del servizio mensa e di trasporto scolastico fino a tutto il giorno di **mercoledì 16** del corrente mese di marzo;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Morra De Sanctis e che copia sia trasmessa:

- alla Prefettura di Avellino;
- Al dirigente dell'I.C. "G.Criscuoli"
- al comando della Stazione dei Carabinieri di Morra De Sanctis.

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi ai sensi della L. n.247 del 07.08.1990 e s.m.i..
Dalla Residenza Municipale 11.03.2022



Il Sindaco
Vincenzo Di Sabato

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 11/03/2022 AL 26/03/2022
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



